

Card. Stanisław Ryłko
Presidente
Pontificio Consiglio per i Laici
Città del Vaticano

XLV CONGRESSO DELL'ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA

Il diritto di associazione nella Chiesa. Fondamenti teologici e canonici

Salerno, 2 settembre 2013

Eccellenza Reverendissima,

Onorevoli Autorità,

Illustri membri dell'Associazione canonistica italiana,

Gentili Signore e Signori!

Sono molto lieto di poter dare avvio oggi ai lavori del quarantacinquesimo Congresso della vostra associazione, che quest'anno ha come tema: "Le esperienze associative nella Chiesa: aspetti canonistici, civili e fiscali". Si tratta certamente di un argomento di grande attualità sia dal punto di vista dottrinale¹ sia da quello pratico.

Saluto con speciale affetto Sua Eccellenza Mons. Luigi Moretti, arcivescovo metropolitano di Salerno-Campagna-Acerno, e lo ringrazio per aver voluto accogliere questo Congresso nell'arcidiocesi salernitana. Saluto cordialmente il professor Paolo Moneta, presidente dell'Associazione canonistica italiana, e lo ringrazio per l'invito che mi ha rivolto e che mi dà la possibilità di condividere con voi l'esperienza del nostro dicastero riguardo alle aggregazioni laicali. Saluto infine tutti voi che siete convenuti presso questo Salone degli Stemma del palazzo arcivescovile da diverse città italiane.

Nei prossimi giorni saranno oggetto di riflessione diversi temi che riguardano la dimensione giuridica del fenomeno associativo dal punto di vista

¹ Cfr. Un'approfondita trattazione su questa tematica si può trovare nelle opere di J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, 121-124; ID., *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Venezia 2007, 183-192; L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, Milano 1991; G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, Bologna 2003, 143-171; V. MARANO, *Il fenomeno associativo nell'ordinamento ecclesiale*, Milano 2003; LL. MARTÍNEZ SISTACH, *Le associazioni di fedeli*, Cinisello Balsamo, 2006; G. RIVETTI, *Il fenomeno associativo nell'ordinamento della Chiesa tra libertà e autorità*, Milano 2008.

prettamente canonico: le forme associative nel Codice di diritto canonico e le nuove esperienze aggregative, l'autonomia e la vigilanza di questi enti ecclesiali, alcuni aspetti relativi al loro governo. Il fenomeno associativo sarà poi esaminato anche da un punto di vista del diritto ecclesiastico (il riconoscimento civile delle associazioni di fedeli nell'ordinamento giuridico italiano) e fiscale (il trattamento tributario degli enti associativi ecclesiali). Nell'ultimo giorno si presterà particolare attenzione agli organismi a servizio della carità e ad alcune sfide presenti oggi nel governo delle associazioni di fedeli.

Il diritto di associazione è stato proclamato dai principali strumenti internazionali che riguardano i diritti umani fondamentali: la Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (1948), all'art. 20; la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950), all'art. 11; il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (1966), all'art. 22; e infine la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000), all'art. 12. Il magistero della Chiesa, soprattutto dalla fine dell'Ottocento con l'enciclica *Rerum Novarum* di Leone XIII (1810-1903), ha sempre affermato il diritto naturale di associazione della persona.

1. Il fenomeno associativo nella storia della Chiesa

Sebbene il fenomeno associativo nella Chiesa abbia ricevuto un notevole slancio in occasione del Concilio Vaticano II, aprendo così nuove prospettive per il suo sviluppo negli anni successivi, lungo tutta la storia della Chiesa riscontriamo la presenza di realtà aggregative integrate da fedeli «i quali, per un impulso misterioso dello Spirito, furono spinti spontaneamente ad associarsi allo scopo di perseguire determinati fini di carità o di santità, in rapporto ai particolari bisogni della Chiesa nel loro tempo o anche per collaborare nella sua missione essenziale e permanente».²

Infatti, già nei primi secoli della Chiesa riscontriamo la presenza di forme associative, cioè di fedeli cristiani che si uniscono ad altri per portare a compimento fini comuni di indole ecclesiale. Tra questi si possono annoverare i cosiddetti *paraboloni*, sorti nel III secolo, che, rischiando la propria vita, si dedicavano con grande impegno alla cura delle persone malate, specialmente di quelle più emarginate della società; i fratelli *fossore*, esistenti ancora in alcune diocesi, che si occupavano di gestire i cimiteri delle comunità cristiane. Nel Medioevo appaiono le *confraternite*, associazioni di fedeli molto radicate nelle Chiese particolari – in Italia sono centinaia di migliaia i membri di queste aggregazioni ecclesiali – erette dai Vescovi diocesani allo scopo di promuovere il culto pubblico, di incrementare la pietà dei fedeli e di favorire la diaconia della carità verso le persone più bisognose.³ Da sempre le confraternite hanno avuto

² GIOVANNI PAOLO II, «Discorso ai movimenti ecclesiali riuniti per il II colloquio internazionale», 2 marzo 1987, *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, X/1 (1987), 477.

³ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Direttorio su pietà popolare e Liturgia. Principi e orientamenti*, 17 dicembre 2001, nn. 31, 41, 69, 72 e passim.

l'appoggio dei Pastori della Chiesa, in quanto validi strumenti per la diffusione del Vangelo. Pensiamo anche al sostegno accordato alle confraternite dagli ultimi Pontefici: dal beato Giovanni Paolo II⁴ a Benedetto XVI⁵ e oggi a Papa Francesco, che, il 5 maggio scorso, ha celebrato in piazza san Pietro la Santa Messa nella giornata delle confraternite e della pietà popolare, in occasione dell'Anno della Fede.⁶ Accanto alle confraternite si possono annoverare anche altre forme associative tipiche di lunga tradizione storica, come le *pie unioni*, sorte per lo svolgimento di particolari opere di pietà e di carità, nonché i *terzi ordini secolari*, nati ad opera di ordini religiosi, allo scopo di raggiungere la perfezione cristiana dei loro membri e di impegnarsi nell'evangelizzazione, vivendo nel mondo il carisma dell'istituto religioso al quale fanno riferimento e sotto la cui direzione operano. Questa descrizione dei terzi ordini si può riscontrare tuttora nel can. 303 del vigente Codice di diritto canonico.⁷

Nel Cinquecento nascono gli *oratori*, quali luoghi di aggregazione e formazione religiosa e umana, specialmente per i più giovani. Tra essi spicca quello fondato da san Filippo Neri (1515-1595). Nel 1563 P. Jean Leunis, S.J. dà avvio a Roma alla prima delle *Congregazioni mariane*. Nel diciannovesimo secolo sorgono le *Conferenze vincenziane*, fondate dal beato Federico Ozanam (1813-1853), professore alla Sorbona di Parigi; *l'Unione dell'apostolato cattolico*, per opera di san Vincenzo Pallotti (1795-1850). Nel 1867 due giovani laici, Mario Fani (1845-1869) e Giovanni Acquaderni (1839-1922), fondano la *Società della Gioventù Cattolica Italiana*, embrione dell'attuale *Azione Cattolica*, che raggiungerà un grande sviluppo a partire dal pontificato di Pio XI (1922-1939). In Germania si distinguono le *associazioni dei lavoratori cattolici* iniziate dal beato Adolph Kolping (1813-1865), ritenuto un precursore della dottrina sociale della Chiesa.

Già nel ventesimo secolo, esattamente nel 1921, nascono la *Legio Mariae*, per iniziativa del servo di Dio Frank Duff (1889-1980), e diverse aggregazioni cattoliche di carattere internazionale. Alcune di esse costituiscono movimenti di Azione Cattolica, generale o specializzata per promuovere l'evangelizzazione in determinati ambienti della società (scuola, lavoro, cultura, ecc.).⁸

Concludendo questi brevi cenni storici, va rilevato che il Concilio Vaticano II, nel riconoscere la comune dignità e la conseguente responsabilità di ogni fedele cristiano – previa ancora a quella di laico, chierico o religioso – nell'edificazione della Chiesa in forza del sacramento del battesimo,⁹ non solo ha dato un vigoroso

⁴ GIOVANNI PAOLO II, «Omelia nella Messa per il giubileo internazionale delle confraternite», 1° aprile 1984, *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, VII/1 (1984), 897-903.

⁵ BENEDETTO XVI, «Discorso ai membri delle confraternite italiane», 10 novembre 2007, *Insegnamenti di Benedetto XVI*, III/2 (2007), 575-577.

⁶ FRANCESCO, «Omelia nella giornata delle confraternite e della pietà popolare» (5 maggio 2013), *L'Osservatore Romano*, 6-7 maggio 2013, 8.

⁷ L'antecedente nel CIC 1917 era il can. 702 § 1.

⁸ Cfr. CONSILIIUM DE LAICIS, «Directorium respiciens normas quibus Instituta Internationalia Catholica definiuntur», 3 dicembre 1971, AAS 63 (1971) 948-956; G. CARRIQUIRY LECOUR (a cura di), *Statuti delle Organizzazioni internazionali cattoliche*, Milano 2001.

⁹ Cfr. CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. sulla Chiesa *Lumen gentium*, 9.

impulso all'associazionismo cattolico, ma ha fatto emergere carismi nuovi che hanno dato origine a nuove forme aggregative quali i movimenti ecclesiali e le nuove comunità.¹⁰ A proposito dell'associazionismo laicale, nell'Esortazione apostolica post-sinodale *Christifideles laici*, il beato Giovanni Paolo II afferma: «In questi ultimi tempi il fenomeno dell'aggregarsi dei laici tra loro è venuto ad assumere caratteri di particolare varietà e vivacità. Se sempre nella storia della Chiesa l'aggregarsi dei fedeli ha rappresentato in qualche modo una linea costante, come testimoniano sino ad oggi le varie confraternite, i terzi ordini e i diversi sodalizi, esso ha però ricevuto uno speciale impulso nei tempi moderni, che hanno visto il nascere e il diffondersi di molteplici forme aggregative: associazioni, gruppi, comunità, movimenti. Possiamo parlare di una nuova stagione aggregativa dei fedeli laici».¹¹

2. Ragione ecclesiological del fenomeno aggregativo

L'ecclesiologia di comunione sviluppata dal Concilio Vaticano II è stata l'ambito idoneo per riflettere e trarre delle conseguenze magisteriali sul diritto di associazione nella Chiesa. La comunione ecclesiale è primariamente verticale, cioè quella che scaturisce dall'unione di ogni fedele con Dio in Gesù Cristo. Da tale unione proviene la dimensione orizzontale, vale a dire l'unione di tutti i battezzati in ordine al raggiungimento del fine ultimo della Chiesa, e cioè la salvezza delle anime. L'immagine di *popolo di Dio* che emerge dai documenti conciliari¹² manifesta che il principio di socialità nella Chiesa si radica proprio in questa comunione tra i fedeli riuniti in Cristo in un unico corpo.

Come frutto di questo approfondimento teologico, il decreto conciliare sull'apostolato dei fedeli laici *Apostolicam actuositatem*,¹³ oltre a ricordare l'importanza dell'apostolato esercitato in forma individuale, afferma che «l'apostolato associato corrisponde felicemente alle esigenze umane e cristiane dei fedeli e al tempo stesso si mostra come segno della comunione e dell'unità della Chiesa in Cristo che disse: “Dove sono due o tre riuniti in mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20)» (n. 18). Il beato Giovanni Paolo II vedeva in queste parole del Concilio Vaticano II la “ragione ecclesiological” che motiva l'aggregarsi dei fedeli laici.¹⁴ Nel n. 19 del decreto *Apostolicam actuositatem* leggiamo ancora: «Salvo il dovuto legame con l'autorità ecclesiastica i laici hanno il diritto di creare associazioni e guidarle, e di aderire a quelle già esistenti». È importante

¹⁰ Cfr. H. JEDIN (a cura di), *Storia della Chiesa*, X (La Chiesa nel ventesimo secolo, 1914-1975), Milano 1980, O. PESCH, *Il Concilio Vaticano Secondo. Preistoria, svolgimento, risultati, storia post-conciliare*, Brescia 2005; G. ALBERIGO – A. MELLONI, *Storia del Concilio Vaticano II*, 5 vol., Bologna 1995-2001; J. RATZINGER, *Nuove irruzioni dello Spirito. I movimenti nella Chiesa*, Cinisello Balsamo 2006; F. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, *I movimenti. Dalla Chiesa degli apostoli a oggi*, Milano 2000.

¹¹ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Christifideles laici*, 30 dicembre 1988, 29.

¹² Cfr. CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. sulla Chiesa *Lumen gentium*, cap. II; J. RATZINGER, «L'ecclesiologia della *Lumen gentium*», in *La comunione nella Chiesa*, Cinisello Balsamo 2004, 129-161.

¹³ Per quanto concerne la genesi del diritto di associazione in questo documento del Concilio Vaticano II vedi: LL. MARTÍNEZ SISTACH, *El derecho de asociación en la Iglesia*, Barcelona 1973; V. MARANO, *Il fenomeno associativo nell'ordinamento ecclesiale*, 16-20.

¹⁴ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Christifideles laici*, 29.

sottolineare che questo diritto deve essere esercitato sempre nella comunione gerarchica di fede, di sacramenti e di governo con il Romano Pontefice, centro di unità di tutto il popolo di Dio, nonché con i vescovi diocesani, quali successori degli apostoli e capi delle rispettive Chiese particolari. Infatti, osservare la comunione ecclesiastica è il primo dovere di tutti i fedeli come condizione previa per esercitare tutti i diritti in ogni sede. Lo stesso documento conciliare ricorda anche che le associazioni non sono fine a sé stesse, ma sono a servizio della formazione cristiana dei fedeli e della missione evangelizzatrice della Chiesa.¹⁵

3. Il diritto di associazione quale diritto fondamentale dei fedeli e la sua formalizzazione canonica

I fedeli laici, non solo in quanto persone umane dotate di una propria dignità, ma come battezzati nella Chiesa, sono soggetti di diritti e di obblighi giuridici e possiedono, di conseguenza, degli ambiti di libertà e di autonomia, che precedono qualsiasi tipo di formalizzazione giuridico-positiva. Il diritto di associazione nella Chiesa rientra tra questi diritti fondamentali dei fedeli.

Le associazioni di fedeli non si collocano nella sfera degli enti tramite i quali la Chiesa si auto-organizza, ma in quella della libertà e della conseguente responsabilità dei fedeli nel loro impegno di compiere le più svariate attività di evangelizzazione. A proposito della libertà associativa dei fedeli laici nella Chiesa, il beato Giovanni Paolo II ricordava: «Tale libertà è un vero e proprio diritto che non deriva da una specie di “concessione” dell’autorità, ma che scaturisce dal Battesimo, quale sacramento che chiama i fedeli laici a partecipare attivamente alla comunione e alla missione della Chiesa».¹⁶ Il fatto che il diritto di associarsi nella Chiesa non provenga da una autorizzazione da parte dell’autorità ecclesiastica, non significa affatto che ci sia opposizione tra l’organizzazione della Chiesa e gli ambiti di libertà e di autonomia dei fedeli, poiché entrambi sono espressioni della comunione nella Chiesa. Le associazioni di fedeli non sono realtà alternative ai ministeri gerarchici all’interno della Chiesa. Inoltre, bisogna tener presente che il diritto di associazione ecclesiale non ha un carattere assoluto e illimitato. Esso, infatti, deve avere degli scopi determinati, confacenti ai fini della Chiesa, e deve essere sempre esercitato nel rispetto della missione della gerarchia, dei diritti degli altri fedeli e del bene comune dell’intera Chiesa. Da parte loro, i Pastori devono non solo rispettare il legittimo diritto di associazione dei fedeli, ma accogliere e valorizzare le diverse realtà aggregative presenti nelle Chiese particolari, che danno vigore alla vita cristiana e all’apostolato,¹⁷ andando loro incontro con molto amore.¹⁸ Una concretizzazione di questo compito è quello del riconoscimento delle

¹⁵ Cfr. CONCILIO VATICANO II, Decr. *Apostolicam actuositatem*, 19.

¹⁶ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Christifideles laici*, 29.

¹⁷ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Enc. *Redemptoris missio* (7 dicembre 1990), 72; CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale del Vescovi* “*Apostolorum Successores*” (22 febbraio 2004), 114.

¹⁸ BENEDETTO XVI, «Discorso al II gruppo di Vescovi della Repubblica Federale di Germania in visita ad limina Apostolorum» (18 novembre 2006), *L’Osservatore Romano*, 19 novembre 2006, 5.

singole associazioni di fedeli e dell'approvazione dei loro statuti da parte dell'autorità ecclesiastica competente in materia (Santa Sede, Conferenza episcopale, vescovo diocesano), dopo aver opportunamente vagliato l'autenticità evangelica dei loro fini, tenendo conto dei criteri di ecclesialità contenuti nell'Esortazione apostolica *Christifideles laici*, al n. 30. Nell'accogliere o meno un'aggregazione di fedeli nella diocesi e nelle parrocchie bisogna considerare se la medesima sia stata già riconosciuta dalla Conferenza episcopale oppure dalla Santa Sede, circostanza che offre un'importante garanzia di ecclesialità all'ente in questione.

Com'è stato detto poc'anzi, soltanto con il Concilio Vaticano II si giunge a una vera e propria formalizzazione del diritto fondamentale di associazione dei fedeli nella Chiesa. Dalla lettura dei canoni del Codice di diritto canonico del 1917,¹⁹ che trattano delle associazioni di fedeli, si evince che nel regolamentare il fenomeno associativo prevaleva l'attività dell'autorità ecclesiastica più di quella dei fedeli.²⁰ A quest'ultimi non veniva riconosciuta la possibilità di costituire propriamente un'associazione di fedeli, ma soltanto di aderire ad essa. Questa posizione fu mitigata da un'importante risoluzione della Congregazione del Concilio del 1920.²¹ Tale disposizione distingueva tra le cosiddette "associazioni ecclesiastiche" – erette oppure approvate dall'autorità ecclesiastica – e le "associazioni laicali", che nascevano sulla base di un accordo tra i fedeli che governavano l'ente. Nel tempo, queste associazioni laicali sono divenute le associazioni private di fedeli.

Il diritto di associazione dei fedeli era stato contemplato espressamente nel progetto di una Legge fondamentale della Chiesa, che doveva essere comune per la Chiesa latina e per le Chiese orientali cattoliche, allo scopo di dare unità a tutto il sistema normativo canonico, essendo collocata a livello più alto delle fonti formali del diritto ecclesiale. Tale Legge però non fu mai promulgata e le sue norme passarono in gran parte nel Codice di diritto canonico del 1983. E nel canone 215 del Codice latino vigente troviamo formalizzato, infatti, il diritto di associazione dei fedeli, che nel Codice delle Chiese orientali (in avanti, CCEO) è espresso con il canone 18. Queste norme sono sviluppate ampiamente in entrambi i Codici, nei canoni che regolano specificamente le associazioni di fedeli.²²

Il diritto di associazione dei fedeli delineato in questi due canoni contempla la libertà di fondare associazioni ecclesiali nonché di dirigerle. I fini di questi enti, che devono essere confacenti alla natura e alla missione propria della Chiesa, possono essere svariati: la carità, la pietà, l'incremento della vocazione cristiana nel mondo, ecc. Il canone 298 § 1 del Codice latino aggiunge altre finalità generiche che le associazioni di fedeli possono assumere. Tramite un contratto associativo, i fedeli sono liberi di costituire un'associazione per perseguire tali fini (CIC, can. 299 § 1), mentre spetta all'autorità ecclesiastica competente erigere associazioni di

¹⁹ Cfr. *CIC 1917*, cann. 684-725.

²⁰ A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa*, Milano 1999², 106-107.

²¹ Cfr. S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO, risoluzione *Corrientensis* (13 novembre 1920), *AAS* 13 (1921) 135-144.

²² Cfr. *CIC*, cann. 298-329; *CCEO*; cann. 573-583.

fedeli il cui fine è la trasmissione della dottrina cristiana in nome della Chiesa, la promozione del culto pubblico, oppure fini il cui conseguimento è riservato, per sua natura, all'autorità ecclesiastica (CIC, can. 301 § 1; CCEO, can. 574). Si sottintende che tutti i battezzati hanno il diritto di aderire a un'associazione ecclesiale esistente, tenendo conto delle norme proprie che regolano l'incorporazione a quell'ente associativo.

Intimamente collegato al diritto di costituire un'associazione di fedeli è quello di governare e di dirigere le sue attività. I membri delle associazioni di fedeli hanno il diritto di organizzare la vita associativa secondo norme proprie che si danno, cioè gli statuti, osservando chiaramente le norme superiori del diritto canonico comune e particolare, che in alcun caso possono essere derogate o contraddette (*principio di gerarchia normativa*). Come si può constatare, il principio di sussidiarietà nel diritto canonico trova nelle associazioni di fedeli un ampio spazio di applicazione. Infatti, i membri delle associazioni di fedeli possiedono il diritto di redigere i propri statuti, che dovranno inoltrare all'autorità ecclesiastica per ottenere il riconoscimento giuridico dell'ente. Questo manifesta la libertà associativa dei fedeli nella Chiesa.

4. Prospettive canoniche della nuova stagione aggregativa della Chiesa

Vorrei accennare ora, brevemente, alla nuova stagione aggregativa nella vita della Chiesa come uno dei frutti più significativi del Concilio Vaticano II. Lo sbocciare di realtà associative quali sono i movimenti ecclesiali e le nuove comunità manifesta la perenne vitalità della Chiesa e costituisce un motivo di speranza per la missione della Chiesa nei tempi presenti e futuri. Nel lontano 1985, anno in cui si è celebrato il Sinodo in occasione dei vent'anni della fine del Concilio Vaticano II, l'allora cardinale Joseph Ratzinger, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, nel libro-intervista di Vittorio Messori, *Rapporto sulla fede*, osservava: «Ciò che apre alla speranza a livello di Chiesa universale – e ciò avviene proprio nel cuore della crisi della Chiesa nel mondo occidentale – è il sorgere di nuovi movimenti, che nessuno ha progettato, ma che sono scaturiti spontaneamente dalla vitalità interiore della fede stessa. Si manifesta in essi –per quanto sommessamente - qualcosa come una stagione di pentecoste nella Chiesa (...). Emerge qui una nuova generazione della Chiesa, a cui guardo con grande speranza. Trovo meraviglioso che lo Spirito sia ancora una volta più forte dei nostri programmi e valorizzi ben altro da ciò che noi ci eravamo immaginati».²³

Dopo la grande assise conciliare del ventesimo secolo, e in alcuni casi anche prima, assistiamo alla nascita e alla grande fioritura di aggregazioni composte nella stragrande maggioranza da fedeli laici, i quali vivono la loro esistenza cristiana intorno a un carisma che trova la sua origine in una irruzione dello Spirito Santo, e che è accolto e trasmesso da un fondatore, spesso un fedele laico. Il carisma permea

²³ J. RATZINGER, *Rapporto sulla fede*, Vittorio Messori a colloquio con Joseph Ratzinger, Cinisello Balsamo 2005, 41-42.

in tal modo l'intera vita dei membri di queste realtà associative e la loro appartenenza a tali associazioni diventa un'autentica chiamata a seguire il Signore da vicino. Coloro che aderiscono a queste aggregazioni modellano la loro esistenza, sia essa vissuta nel matrimonio o nel celibato per il Regno dei cieli, secondo quel carisma che accolgono nelle loro anime e che richiede precisi impegni di vita e un senso di appartenenza totalizzante che abbraccia tutta la persona e tutti i settori della vita. A tali aggregazioni di fedeli possono appartenere anche i sacerdoti diocesani, in forza del loro diritto di associazione nella Chiesa.²⁴ La legge comune prevede che anche i membri di istituti religiosi possono aderire alle associazioni di fedeli, a norma del diritto proprio, ma hanno bisogno del consenso del loro Superiore competente, e questo diritto deve essere esercitato nel rispetto del carisma e della disciplina del proprio istituto di appartenenza.²⁵

Nel messaggio ai partecipanti al Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali, svoltosi a Roma nel maggio 1998, il beato Giovanni Paolo II si domandava: «Che cosa si intende, oggi, per “Movimento”? Il termine viene spesso riferito a realtà diverse fra loro, a volte, persino per configurazione canonica. Se, da un lato, esso non può certamente esaurire né fissare la ricchezza delle forme suscitate dalla creatività vivificante dello Spirito di Cristo, dall'altro sta però ad indicare una concreta realtà ecclesiale a partecipazione in prevalenza laicale, un itinerario di fede e di testimonianza cristiana che fonda il proprio metodo pedagogico su un carisma preciso donato alla persona del fondatore in circostanze e modi determinati».²⁶

I movimenti ecclesiali e le nuove comunità, radicati nell'alveo della Chiesa e nei quali si riscontra una piena adesione all'intera fede ecclesiale, costituiscono spazi privilegiati per una formazione cristiana dei loro membri e possiedono un forte dinamismo missionario. Un gran numero di queste realtà è ormai presente in diversi Paesi del mondo. E proprio una diffusione di carattere internazionale costituisce uno dei requisiti per richiedere e ottenere il riconoscimento della Santa Sede, tramite il Pontificio Consiglio per i Laici, che da anni segue con particolare cura l'assetto istituzionale di queste realtà ecclesiali.

I movimenti ecclesiali e le nuove comunità non hanno soltanto un carattere locale, ma sono chiamati a estendere il loro raggio di azione in diverse Chiese particolari del mondo. Questo implica un legame particolare con il ministero petrino del Vescovo di Roma. Lo speciale vincolo che unisce queste realtà aggregative con il Romano Pontefice e la sua missione come Pastore universale della Chiesa è emerso chiaramente nei memorabili incontri che hanno avuto luogo in piazza san Pietro nel 1998 con il beato Giovanni Paolo II, nel 2006 con

²⁴ Cfr. *CIC*, can. 298 § 1.

²⁵ Cfr. *CIC*, can. 307 § 1; *CCEO*, can. 578 § 3. Vedi anche GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Vita consecrata* (25 marzo 1996), 56.

²⁶ GIOVANNI PAOLO II, «Messaggio ai partecipanti al Congresso mondiale dei Movimenti ecclesiali promosso dal Pontificio Consiglio per i Laici» (27 maggio 1998), *Insegnamenti di Giovanni Paolo II* (1998), XXI/1, 1064; PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS (a cura di), *I movimenti nella Chiesa*. Atti del Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali, Città del Vaticano 1999.

Benedetto XVI,²⁷ e più recentemente con Papa Francesco nella Pentecoste del 2013, in occasione dell'Anno della Fede.

Durante gli ultimi decenni si è realizzato un lavoro non indifferente circa l'istituzionalizzazione dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità, che, in gran parte, hanno richiesto di essere riconosciute come associazioni di fedeli, secondo la disciplina canonica. A livello internazionale, questo compito è stato svolto, e lo è tuttora, dal Pontificio Consiglio per i Laici. È un incarico molto delicato che richiede grande prudenza giuridica, considerando che i movimenti ecclesiali e le nuove comunità sono realtà essenzialmente carismatiche, diverse tra loro per spiritualità, finalità specifiche e organizzazione interna. Alcuni di questi enti hanno alle spalle un lungo cammino, altri invece sono apparsi di recente e mentre si sviluppano sono alla ricerca della figura canonica più confacente alla loro fisionomia ecclesiale.

Il giudizio sull'autenticità dei carismi nella Chiesa e sul loro retto esercizio richiede un approfondito discernimento per poter giungere alla conclusione che essi sono autentici doni dello Spirito Santo e, tramite il riconoscimento canonico, sono da proporre a tutta la compagine ecclesiale, perché contribuiscano al bene comune di tutti i fedeli. D'altro canto, senza essere adeguatamente istituzionalizzato, un carisma non ha continuità nella storia: è condannato irrimediabilmente a sparire. In tal senso, il diritto, in quanto ordinamento della vita sociale, oltre a difendere da forme di anarchia e di soprusi, garantisce la continuità nel tempo di qualsiasi ente, anche ecclesiale. Inoltre, l'istituzionalizzazione dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità coopera chiaramente all'inserimento di queste realtà nelle Chiese particolari. In ogni caso, la principale sfida che si presenta all'autorità ecclesiastica è quella di saper svolgere questo processo di discernimento dei carismi nel miglior modo possibile.

Può certamente nascere la domanda se la figura giuridica delle associazioni di fedeli sia soddisfacente per inglobare in essa i movimenti ecclesiali e le nuove comunità, oppure se ci troviamo, in qualche modo, davanti a una lacuna del diritto canonico che avrebbe bisogno di essere colmata mediante la creazione di una nuova figura tipica. O ancora ci si può chiedere se sia necessario avere un documento della Santa Sede con valore normativo che offra indicazioni precise a riguardo.

Davanti a tali possibili interrogativi, va ribadito ancora una volta che i movimenti ecclesiali e le nuove comunità sono innanzitutto delle realtà associative nella Chiesa. Quando sono stati promulgati i due Codici di diritto canonico vigenti (il latino e l'orientale), il Supremo Legislatore era a perfetta conoscenza della grande fioritura di realtà aggregative in atto nella Chiesa dopo il Concilio Vaticano II. Si può, quindi, presupporre ragionevolmente che proprio questa circostanza motivò il Legislatore ad evitare di stabilire una tipologia chiusa di associazioni,

²⁷ Come accadde nel 1998, anche l'incontro con Benedetto XVI è stato preceduto da un Congresso mondiale. Vedi PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS (a cura di), *La bellezza di essere cristiani. I movimenti nella Chiesa*. Atti del II Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità, Città del Vaticano 2007.

com'è stato fatto invece dal Codice Piano-benedettino, una tipologia che presumibilmente sarebbe diventata presto obsoleta. Il Legislatore configurò, dunque, uno spazio sufficientemente ampio e flessibile all'interno del quale tutte le realtà associative che sorgevano nella Chiesa (fatto salvo gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica) potevano trovare un'ubicazione canonica. In realtà, le questioni specifiche dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità (il coinvolgimento vocazionale di fedeli che appartengono a diversi stati di vita, l'incardinazione dei sacerdoti, ecc.),²⁸ la loro grande pluriformità non rendono facile, e forse nemmeno opportuno, un inquadramento all'interno di un'unica figura canonica tipica. Né sarebbe conveniente sottomettere queste nuove esperienze aggregative a criteri generali che potrebbero poi rivelarsi inadeguati e rigidi, oppure potrebbero metterne in seria difficoltà lo sviluppo e addirittura la sopravvivenza futura. Non dimentichiamo infine che i movimenti ecclesiali e le nuove comunità nella Chiesa si trovano in uno stato di permanente evoluzione e non conosciamo la loro definitiva fisionomia, perché lo Spirito Santo continua a sorprenderci con delle proposte sempre nuove.

L'esperienza giuridica del Pontificio Consiglio per i Laici negli ultimi decenni è stata quella di studiare caso per caso e in modo particolareggiato ogni richiesta di riconoscimento canonico avanzata da parte di un movimento ecclesiale o di una nuova comunità. Dopo aver accertato la competenza del nostro dicastero, con la collaborazione dei nostri consultori canonisti –in questa sala ci sono alcuni che ringrazio vivamente per il loro sollecito lavoro – assistiamo l'ente in questione nella stesura di uno statuto. Solitamente vengono sollecitate delle modifiche, avanzati suggerimenti, affinché possa essere redatta una norma conforme al carisma e alla vita concreta dei membri di quella realtà ecclesiale. Non sono prescritti in alcun caso modelli standardizzati di statuto o formulazioni preconfezionate.²⁹ Tale esperienza ha dato origine a una prassi di governo che poniamo a servizio dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità.³⁰ A mio avviso, proprio nel sapiente connubio di norme canoniche comuni e flessibili e di norme proprie adeguate ad ogni realtà è possibile trovare la via per portare avanti un fecondo lavoro di istituzionalizzazione dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità, evitando di moltiplicare le strutture giuridiche al fine di non mortificare i doni che lo Spirito Santo distribuisce nella Chiesa.

In questa linea, mi sembra opportuno ricordare le parole dell'allora cardinale Joseph Ratzinger, rivolte nel 1999 a un folto gruppo di vescovi giunti a Roma per

²⁸ Cfr. G. GHIRLANDA, «Questioni irrisolte sulle associazioni di fedeli», *Ephemerides iuris canonici*, 49 (1993) 73-102; G. FELICIANI, «Quale statuto canonico per le nuove comunità?», *Informationes S.C.R.I.S.*, 26/1 (2000), 140-155; L. NAVARRO, «New Ecclesial Movements and Charisms: Canonical Dimensions», *Philippine Canonical Forum*, 4 (2002), 37-74; C. REDAELLI, «Aspetti problematici della normativa canonica e della sua applicazione alla realtà associativa della Chiesa», in AA.VV., *Fedeli, Associazioni, Movimenti*, Milano 2002, 163-185; V. MARANO, *Il fenomeno associativo nell'ordinamento ecclesiale*, 111-146; LL. MARTÍNEZ SISTACH, *Le associazioni di fedeli*, 144-153.

²⁹ Cfr. L. NAVARRO, «I nuovi movimenti ecclesiali nel magistero di Benedetto XVI», *Ius Ecclesiae*, 21/3 (2009), 582-583.

³⁰ Cfr. G. FELICIANI, «Il Pontificio consiglio per i laici», *Ephemerides iuris canonici*, 50/2 (2010), 240-241. Per maggiori notizie vedere l'opuscolo «Il Pontificio consiglio per i laici», Città del Vaticano 2012, a cura del dicastero stesso.

partecipare a un seminario di studio sul tema “Movimenti ecclesiali e nuove comunità nella sollecitudine pastorale dei vescovi”.³¹ Diceva il cardinale Ratzinger: «Una certa istituzionalizzazione dunque è inevitabile. Dobbiamo soltanto stare molto attenti per evitare che l’istituzione diventi un’armatura che alla fine schiaccia la vita e fare il possibile perché l’elemento istituzionale resti per così dire semplice, in modo che non spenga lo Spirito».³²

5. Riepilogo e conclusione

Concludo, richiamando, in sintesi, alcuni aspetti del mio intervento. Ho cercato di porre in evidenza che il diritto di associazione è, innanzitutto, un diritto naturale della persona, radicato nel carattere sociale dell’uomo, ed è al contempo un diritto fondamentale dei fedeli nella Chiesa. Anche la Chiesa ha natura sociale, essendo il nuovo popolo di Dio. Questo diritto ha rilievo costituzionale nella Chiesa. Le associazioni di fedeli non si inquadrano nella sfera dell’organizzazione ecclesiastica, bensì negli ambiti della libertà e autonomia dei fedeli per raggiungere fini ecclesiali di diversa natura che concorrono alla diffusione del messaggio cristiano. Le associazioni di fedeli sono strutture di comunione. Sia le associazioni tradizionali sia quelle più recenti, come i movimenti ecclesiali e le nuove comunità, costituiscono segni di speranza e manifestano la vitalità della Chiesa, che sempre si rinnova tramite i doni carismatici che lo Spirito Santo elargisce abbondantemente per il bene comune dell’intera compagine ecclesiale.

Argomenti più specifici verranno affrontati nei prossimi giorni da competenti canonisti. A me non resta che augurarvi un proficuo lavoro congressuale: che queste giornate possano arricchirvi personalmente e accrescere la vostra esperienza canonistica in materia di associazioni di fedeli.

Vi ringrazio di cuore per il vostro gentile ascolto!

³¹ Cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS (a cura di), *I movimenti ecclesiali nella sollecitudine pastorale dei vescovi*, Città del Vaticano 2000.

³² J. RATZINGER, *I movimenti, la Chiesa, il mondo*, in *Nuove irruzioni dello Spirito. I movimenti nella Chiesa*, 61.